

Autorità per l'energia elettrica e il gas

**Gruppo di lavoro per la definizione degli
aspetti di completamento della disciplina
relativa all'erogazione del servizio di
default di cui alla deliberazione
dell'Autorità ARG/gas 99/11**

Milano, 26 ottobre 2011

Anigas esprime il proprio apprezzamento per l'avvio di un Gruppo di lavoro che favorisce il confronto con gli operatori per il completamento della disciplina definita dalla delibera ARG/gas 99/11 in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 93 del 1 giugno 2011 e la focalizzazione di criticità legate ad alcuni aspetti della nuova disciplina.

Si forniscono di seguito le osservazioni che Anigas intende portare alla vostra attenzione relativamente al Servizio di Default (SdD).

1. La difficoltà a gestire le problematiche relative ai clienti morosi non disalimentabili o disalimentabili ma tecnicamente non interrompibili rappresenta una criticità rilevante per il sistema gas.
Al riguardo, al fine di garantire la chiara e univoca individuazione dei punti di riconsegna non disalimentabili, andrebbero esaustivamente dettagliate tutte e sole le tipologie di utenze cui possa essere riconosciuta effettivamente la caratteristica di "non disalimentabilità". Ciò anche per consentire la corretta classificazione dei PdR nelle banche dati degli operatori e al fine di rendere più efficiente la gestione dell'intero sistema gas.
2. Anigas condivide la necessità di regolare opportunamente, nell'interesse del sistema, la problematica dei clienti finali che non è possibile o non consentito disalimentare e condivide, in particolare, l'orientamento dell'AEEG in merito alla copertura dei relativi costi attraverso la socializzazione degli stessi.
3. Principi e presupposti imprescindibili della disciplina del SdD sia nell'eventuale transitorio di cui ai punti 5 e 6, sia per la soluzione a regime sono infatti:
 - a. la garanzia della copertura integrale dei costi e dell'adeguata remunerazione per il servizio svolto, come peraltro previsto espressamente dall'art. 7 del D. Lgs. 93/11;
 - b. modalità gestionali assolutamente semplificate da attuare in una logica di servizio basilare;
 - c. mantenimento e miglioramento dei sistemi incentivanti le attività di distacco prima e durante il periodo di default.
4. Si osserva altresì che esistono, per altri aspetti, interpretazioni del dettato normativo, sopra richiamato, diverse da quella alla base della soluzione individuata dalla delibera ARG/gas 99/11.
5. Tenuto conto di tutti gli aspetti che rendono critiche le attuali disposizioni regolamentari ed il rispetto dei termini previsti, Anigas ritiene necessario il rapido avvio di soluzioni alle problematiche di cui al punto 1, anche ricorrendo

a meccanismi di carattere transitorio, garantendo fin dal 1° gennaio 2012 il rispetto dei principi esposti al punto 3.

6. Pertanto Anigas ritiene che sia opportuno affrontare il problema in due *step*:
 - a. individuare nell'immediato un meccanismo transitorio efficace ed efficiente che garantisca la fornitura di default a decorrere dal 1° gennaio 2012 superando così le criticità del provvedimento. Tale meccanismo transitorio avrebbe la durata necessaria ad individuare ed implementare le modalità di gestione a regime del servizio;
 - b. continuare gli incontri del gruppo di lavoro congiunto AEEG-Associazioni, con lo scopo di ricercare anche la più adeguata soluzione a regime e definirne la regolamentazione. In particolare, dovranno essere definiti i meccanismi per l'individuazione di uno o più soggetti, il tutto nel più pieno rispetto delle caratteristiche di cui al punto 3, garantendo la più ampia autonomia organizzativa e gestionale per l'erogazione del servizio.

7. Anigas, contestualmente alle presenti osservazioni, trasmette anche un documento contenente spunti, proposte e richieste di chiarimento su altri aspetti tecnico-operativi della delibera ARG/gas 99/11, dal momento che sono state riscontrate criticità che non permettono agli operatori di applicarla completamente.

ARG/gas 99/11

Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG).

Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica

ANIGAS: osservazioni, proposte e richieste di chiarimento

ASPETTI TECNICO-OPERATIVI

Milano, 26 ottobre 2011

PREMESSA

Anigas esprime il proprio apprezzamento per la volontà dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) di procedere con una regolazione relativa alla morosità nel settore del gas naturale. Al tempo stesso, al fine di consentire agli operatori di applicare la normativa nella maniera più efficiente possibile, Anigas intende proporre all’Autorità una serie di osservazioni e proposte e richieste di chiarimento in merito ad alcuni aspetti introdotti dalla recente delibera ARG/gas 99/11.

In linea con tale obiettivo il presente documento è strutturato per:

- rispondere prioritariamente agli aspetti collegati alla procedura di “*Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*”;
- evidenziare ulteriori aspetti di cui alla delibera ARG/gas 99/11 e al relativo allegato “*Testo Integrato Morosità Gas (TIMG)*”;
- presentare alcune richieste di chiarimento.

Si sottolinea, in particolare, la necessità che quanto prima vengano normati i flussi di comunicazione e le procedure che sono sottesi ai processi descritti. In attesa, fermo restando l’obbligo di utilizzo minimo della posta elettronica certificata (PEC) ove non siano messi a disposizione da parte del distributore sistemi di caricamento dati via portale web, Anigas ritiene opportuno favorire, in presenza di accordi tra le parti, l’impiego di eventuali ulteriori strumenti di comunicazione evoluti (es. AtoA).

Anigas intende presentare i contenuti di questo documento agli appositi gruppi di lavoro già istituiti dall’Autorità.

1. OSSERVAZIONI E PROPOSTE SPECIFICHE

1.1 Procedura di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità

1.1.1 Punto di riconsegna tele gestito/nontelegestito

Al fine di poter correttamente gestire le richieste di sospensione di cui all’articolo 5.4 del TIMG, si segnala la necessità che tale caratteristica dei PdR sia preventivamente comunicata dal distributore all’utente del servizio di distribuzione.

1.1.2 Capacità settimanale residua non utilizzata

Dall’applicazione delle formule definite per il calcolo della capacità di sospensione massima mensile/settimanale per singolo distributore, è emerso che nella maggior parte dei casi la sommatoria delle singole capacità di sospensione settimanali di tutti i venditori esistenti sull’impianto risulterebbe addirittura superiore alla capacità mensile (vedi tabella 1).

A tal proposito si suggerisce di utilizzare la capacità mensile di sospensione (*CMS*) divisa per 4 per calcolare la capacità che settimanalmente il distributore rende disponibile a tutti i venditori sul singolo impianto.

Le eventuali richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità in esubero saranno inoltre computate nell'ambito dell'eventuale capacità residua settimanale non utilizzata (quindi rispetto al valore *CMS* diviso per 4).

La capacità settimanale residua non utilizzata sarà resa quindi disponibile ai venditori proporzionalmente alla propria *CSS_i*.

Si suggerisce quindi di integrare l'articolo 5.4 del TIMG prevedendo che l'eventuale capacità settimanale residua non utilizzata sia calcolata in termini di capacità mensile di sospensione ripartita settimanalmente in questo modo:

*“settimanalmente, indicando l'ordine di priorità per l'esecuzione, con riferimento a punti di riconsegna non telegestiti. **Fermo restando che la capacità complessiva massima che il distributore rende disponibile a tutti i venditori settimanalmente è CMS diviso per 4**, le eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità in esubero rispetto al valore *CSS_i* sono soddisfatte dall'impresa di distribuzione se vi è capacità residua disponibile **rispetto al valore CMS diviso per 4** e resa disponibile proporzionalmente al valore *CSS* di ciascun utente interessato.*

Resta inteso che, una volta definite, le capacità di sospensione mensili e settimanali vanno comunicate preventivamente dal distributore al venditore.

Tabella 1: Capacità attuali e stima delle capacità di sospensione minime secondo quanto disposto dal TIMG di cui alla ARG/gas 99/11 calcolate su base annuale relative a tutti gli impianti gestiti

<i>Impresa di distribuzione</i>	<i>Numero di tentativi di chiusura del punto di riconsegna attualmente eseguiti dal distributore Cap attuale</i>	<i>Capacità mensile di sospensione (<i>CMS_{tot}</i>) calcolata su base annuale <i>CMS_{tot}</i> 12 mesi</i>	<i>Capacità settimanale di sospensione (<i>CCS_{tot}</i>) calcolata su base annuale relativa a tutti gli utenti della distribuzione</i>	<i>(<i>CSS_{tot}</i>/<i>CMS_{tot}</i>) in %</i>	<i>(<i>CSS_{tot}</i>/Cap attuale) in %</i>	<i>(<i>CMS_{tot}</i>/Cap attuale) in %</i>
Impresa A	67.000	105.000	800.000	662%	1094%	57%
Impresa B	60.000	100.000	320.000	220%	433%	67%
Impresa C	8.200	8.616	12.740	48%	55%	5%
Impresa D	2.965	6.204	31.356	405%	958%	109%
Impresa E	13.256	20.403	131.092	543%	889%	54%

Fonte: elaborazione Anigas su dati imprese associate

1.1.3 Tempistiche per richiesta ed esecuzione della chiusura del punto di riconsegna (PdR) per sospensione della fornitura

Ai sensi dell'articolo 5.4 del TIMG il distributore, in caso di richieste da parte di un venditore in esubero rispetto al *CSS*, deve ridistribuire le disponibilità residue degli altri venditori. L'esecuzione di tale operazione in modo *rolling* implicherebbe un continuo travaso delle richieste accettate/rifiutate dei vari venditori.

Anigas propone quindi di individuare un giorno della settimana entro cui tutti i venditori devono far pervenire le richieste in modo che il distributore possa fare una “*fotografia*” di quelle accettate/rifiutate da non modificare per la settimana successiva.

Al fine di evitare la perdita di giorni utili Anigas propone le seguenti tempistiche settimanali (rappresentate anche nello schema allegato):

- **Giovedì:** limite entro cui i venditori possono inviare al distributore le richieste degli interventi di chiusura dei propri PdR relativi alla settimana successiva;
- **Venerdì:** giorno (non utile rispetto all’adempimento richiesto) a disposizione del distributore per elaborare e programmare le richieste pervenute da ciascun venditore sulla base della capacità di sospensione settimanale, inclusa l’eventuale capacità residua non utilizzata dagli altri utenti della rete presenti nell’impianto considerato;
- **Lunedì: tale giorno costituisce il primo degli 8 giorni utili per l’esecuzione dell’intervento;**
- **Lunedì (ore 17:00):** termine massimo a disposizione del distributore per comunicare ai propri utenti l’eventuale esclusione degli interventi richiesti sulla base degli esiti della ripartizione dell’eventuale capacità residua non utilizzata di cui sopra.

Si ritiene utile comunque precisare che le richieste di sospensione eccedenti la capacità massima settimanale risultanti in esito alla comunicazione di cui sopra, potranno essere eventualmente ripresentate dal venditore.

1.1.4 Ordine di priorità per l’esecuzione dell’intervento

Gli articoli 5.4 e 6.2 del TIMG prevedono che il distributore debba seguire, nell’effettuazione dell’intervento di sospensione dei PdR non telegestiti, l’ordine di priorità indicato da ciascun venditore.

Per “*ordine di priorità*” si intende non una classifica dei punti di riconsegna da sospendere ordinata secondo importanza decrescente (e quindi un ordine temporale di chiusura), bensì l’indicazione del venditore di quali PdR hanno priorità di sospensione rispetto altri, all’interno del tempo degli 8 giorni indicato dall’articolo 6.2 del TIMG.

La comunicazione del venditore, quindi, rappresenterà i PdR che hanno la priorità, e per i quali deve essere garantita la sospensione entro il termine degli 8 (otto) previsti dall’articolo 6.2 del TIMG.

In merito, Anigas evidenzia la necessità di individuare un driver oggettivo che permetta al distributore di gestire in maniera efficiente ed efficace l’organizzazione degli interventi.

Al fine di tutelare il venditore rispetto al prelievo di quantità di gas (anche considerevoli perché proporzionali alla classe del contatore) di cui continuerebbe a fruire un PdR moroso da sospendere, Anigas propone che venga preso in considerazione il calibro dei PdR, dando ad esempio massima

priorità ai PdR con classe del gruppo di misura superiore ad una certa soglia (vedi tabella 2).

Resto inteso che l'organizzazione degli interventi per i restanti PdR oggetto di richiesta di sospensione per morosità verrà gestita in forma autonoma da parte del distributore senza vincoli di priorità, sempre nel rispetto degli 8 giorni utili.

Tabella 2: numero PdR e mc/anno vettoriati su rete distribuzione per classe calibro misuratore

Classe calibro	totale GdM	%	totale mc /anno	%
Fino a G6	21.334.779	97,8%	18.841.667.691	56,2%
G10	107.845	0,5%	708.173.644	2,1%
G16	160.638	0,7%	1.402.957.844	4,2%
G25	96.081	0,4%	1.592.313.210	4,8%
G40	49.355	0,2%	1.344.781.638	4,0%
oltre G40	56.302	0,3%	9.610.105.972	28,7%
totale	21.748.698	100,0%	33.500.000.000	100,0%

Fonte: Elaborazione su dati di un campione Anigas 2011

1.2 Delibera ARG/gas 99/11

1.2.1 Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione per motivi diversi dalla morosità

La disciplina relativa alla cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità, introdotta con delibera ARG/gas 99/11, prevede l'annullamento da parte del distributore della richiesta in caso di mancata trasmissione da parte della società di vendita entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del recesso da parte del cliente finale.

La previsione di un siffatto limite temporale limiterebbe fortemente la possibilità di ricorrere alla Cessazione Amministrativa. Alla luce di ciò, sarebbe necessario specificare in delibera che l'eventuale mancato rispetto delle tempistiche di cui sopra, peraltro non assoggettabili a forme di controllo da parte dell'impresa di distribuzione, non porti all'annullamento della richiesta.

E' necessario poi un adeguato coordinamento tra le tempistiche del processo di *switching* e quelle relative all'attivazione del FUI. Più precisamente, si segnala che il nuovo articolo 16.8 della delibera 138/04 prevede che l'impresa di distribuzione, entro e non oltre il giorno 13 del mese antecedente la data di decorrenza della cessazione amministrativa, comunica all'utente richiedente l'avvenuta cessazione amministrativa. In merito, con riferimento alla cessazione amministrativa per cambio fornitore, si segnala che:

- affinché possano essere correttamente determinate le condizioni per la presa in carico della cessazione amministrativa da parte del distributore è opportuno consentire al distributore di completare tutte le verifiche sugli errori materiali dell'eventuale richiesta di *switching* pervenuta sullo stesso PdR. Tali verifiche si completano entro il termine previsto all'articolo 14.6

- della delibera 138/04, pari al decimo giorno lavorativo successivo al secondo giorno lavorativo del mese M-1, e quindi oltre il giorno 13 del mese;
- la destinazione del PdR è invece determinata (e può essere eventualmente nota al venditore uscente), in termini generali, nel maggiore fra i due seguenti termini:
 - in caso di esito positivo della richiesta di switching verso il venditore entrante, in corrispondenza del termine di cui al comma 14.9 della delibera 138/04 (entro il 15° giorno lavorativo del mese M-1), termine nel quale l'impresa di distribuzione notifica all'utente uscente l'elenco dei punti di riconsegna oggetto della sostituzione nella fornitura;
 - in caso di trasferimento del PdR al FUI, entro il termine massimo previsto dall'articolo 31.6 del TIVG (attivazione del FUI alternativo di zona), così come modificato dalla delibera ARG/gas 116/11.

Sempre in tema di cessazione amministrativa si ritiene necessario che venga chiarito che l'eventuale esercizio della relativa richiesta non sia vincolante ai fini dello *switching*. Se così non fosse, il processo di *switching* si appesantirebbe di ulteriori flussi che gli operatori sarebbero chiamati a gestire, con inevitabili complicazioni e rallentamenti che comporterebbero il rischio potenziale di blocchi di un consistente numero di pratiche.

Similmente, all'articolo 16.9 si sottolinea la necessità che l'Autorità specifichi che il distributore, qualora ricevesse la cessazione amministrativa da parte del venditore uscente, non attivi il Fornitore di Ultima Istanza (FUI) immediatamente allo scadere del secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di partenza dello *switching*, ma attenda l'intero mese precedente alla data di decorrenza della cessazione amministrativa: ciò per evitare che il cliente vada al FUI nei casi in cui il venditore entrante non invii entro i termini la richiesta di *switching*. In questo caso, dunque, il distributore non attiverà il FUI, bensì farà slittare (come già oggi avviene) la data di decorrenza dello *switching* e quindi della cessazione amministrativa al mese successivo (il PDR rimane temporaneamente in capo al venditore uscente).

1.2.2 Gestione di richieste del venditore relative ad anomalie della fatturazione della distribuzione (nuovo articolo 24.1bis della delibera 138/04)

Con riferimento alla gestione di eventuali anomalie all'interno dei documenti di fatturazione (rif. nuovo articolo 24.1bis della delibera 138/04, introdotto dall'articolo 3.5 della delibera ARG/gas 99/11), si ritiene opportuna la definizione di un flusso di comunicazione da venditore a distributore che renda evidente al distributore l'oggetto specifico di contestazione (n. fattura, importo contestato, codice del/dei PDR oggetto di contestazione etc.).

1.2.3 Cessazione amministrativa del servizio di distribuzione per morosità

Nel caso di comunicazione al cliente della risoluzione contrattuale per inadempimento (cfr. articolo 11.3), si suggerisce di specificare che detta comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata semplice. Allo stesso modo, il medesimo criterio potrà essere adottato anche per il resto delle comunicazioni verso il cliente previste dalla delibera (vedi articoli 4.1, 10.3, 15.1).

Con riferimento a quanto disposto all'articolo 11.3 del TIMG, si ritiene che per la società di vendita il dato di lettura ricevuto all'atto dell'esecuzione dell'evento da parte della distribuzione - anche se stimato - debba essere considerato definitivo, eventuali conguagli al cliente finale devono essere presi in carico dal distributore.

Si considerano inoltre molto ristretti i tempi di controllo delle fatture ATR ricevute (10 giorni) di cui all'articolo 3.5 della delibera ARG/gas 99/11. Si supponga, ad esempio che le società di vendita ricevano dai vari distributori una fattura per cabina remi, nel caso in cui si avessero clienti sull'intero territorio nazionale le fatture da controllare potrebbero essere anche centinaia. Si richiede pertanto un margine di tempo più ampio (almeno il doppio).

1.3 Testo Integrato Morosità Gas

1.3.1 Dati identificativi del punto di riconsegna (articolo 1.1)

Per le prestazioni di:

- cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna disalimentabile (articolo 9);
- cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (articolo 13);
- cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile (articolo 16);
- chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (articolo 5);
- Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (articolo 11);

occorre chiarire che, fino a quando non verrà attuato l'allineamento dei dati tra gli archivi delle imprese di vendita e quelle di distribuzione (di cui si è evidenziata la necessità, nell'ambito della consultazione effettuata con il DCO 28/11, ai fini dell'introduzione del codice fiscale/partita IVA quale elemento di controllo delle richieste di switching in luogo della matricola del contatore), la verifica – ove prevista - dei dati identificativi del punto di riconsegna di cui alle lettere a) e b) della relativa definizione potrà essere effettuata solo sul codice del Pdr (per l'individuazione dello stesso) e non sul codice fiscale o partita IVA del cliente finale.

Ciò in quanto, come già evidenziato in occasione del DCO 28/11, l'acquisizione di tale dato da parte delle imprese di distribuzione è stata prevista da norme di recente emanazione. L'applicazione delle procedure previste da tali norme non risulta aver ancora consentito un totale recupero dei codici fiscali e delle partite IVA dei clienti finali, e in particolare in relazione a contratti di fornitura "anziani". Peraltro, alcuni dati possono risultare disponibili ai distributori sin da tempi antecedenti le nuove norme, in quanto derivanti dalla separazione a suo tempo effettuata degli archivi unici "vendita-distribuzione". Tali dati, tuttavia, risultano avere una limitata affidabilità in termini di aggiornamento alla situazione attuale: in tale contesto, gli effetti di un non corretto allineamento dei dati si manifesterebbero comunque nell'occasione in cui un utente della rete richiede una delle prestazioni sopra elencate.

D'altra parte è stato anche evidenziato che le stesse società di vendita, tenute a gestire il dato del codice fiscale da un certo momento in avanti, potrebbero non disporre dell'informazione per PdR con contratto risalente ad anni indietro nel tempo.

Occorre quindi chiarire che fino alla soluzione delle problematiche evidenziate in occasione del DCO 28/11, si consideri vincolante ai fini dell'accettazione della richiesta di prestazione la presentazione della matricola del misuratore oltre al codice identificativo del punto di riconsegna; in subordine, sia presentato il solo codice del punto di riconsegna, con ciò però rendendo impossibile alcuna forma di controllo sulla corretta identificazione del punto oggetto di richiesta e quindi un potenziale aumento del tasso di errore delle richieste e delle probabilità di contenzioso con il cliente finale.

Qualora invece l'Autorità intenda confermare da subito l'obbligatorietà della comunicazione e verifica del codice fiscale/partita IVA del cliente finale, sono indispensabili chiarimenti circa la gestione della prestazione nei casi in cui i dati identificativi presenti negli archivi degli operatori non siano allineati al fine di non limitare la possibilità di attivare il ricorso alla *Cessazione Amministrativa*.

1.3.2 Punto di riconsegna disalimentabile (articolo 1.1)

Per la gestione di tale tipologia di PdR è necessario che venga aggiornato quanto prima lo standard di comunicazione al fine di identificare la tipologia di punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico, così come identificata dall'articolo 2.3 punto c) del Testo Integrato della Vendita di Gas (TIVG) aggiornato con la delibera ARG/gas 71/11.

1.3.3 Giorno utile (articolo 1.1)

Soffermandosi sulla definizione di giorno utile, appare evidente che sarà necessario censire tutte le festività religiose locali e conseguentemente differenziare la disponibilità agli interventi di cessazione a seconda del Comune, con ovvie complicazioni nella gestione della relazione con le società di vendita.

1.3.4 Revoca delle richieste di chiusura

- **Sospensione (articolo 5.5):** “*in qualsiasi momento*” – necessità di individuare un limite temporale tenuto conto che la pianificazione degli interventi e degli ordini di lavoro avviene, ovviamente, con un anticipo rispetto al momento di esecuzione della prestazione (in genere la sera precedente per il giorno successivo) in quanto dopo l’assegnazione degli interventi pianificati, non sempre risulta possibile fermarne in tempo reale l’esecuzione da parte delle squadre operative. Si propone di individuare come limite temporale massimo per la revoca il giorno precedente l’intervento programmato. A tal riguardo si farà affidamento al calendario degli interventi trasmesso dal distributore.

Inoltre, visto che la “revoca” della sospensione ad intervento eseguito equivale ad una richiesta di riattivazione post-morosità, è necessario considerare che poiché tale prestazione e il relativo appuntamento devono essere gestiti secondo la delibera ARG/gas 120/08, stante la situazione il distributore è altamente esposto a dover erogare l’indennizzo per erogazione della prestazione fuori standard (es. per una revoca ricevuta al venerdì il distributore è in grado di effettuare la pianificazione dell’intervento non prima del lunedì successivo, con conseguente sfioramento dei tempi di riattivazione); da sottolineare che secondo la stesura attuale, la delibera per questi casi attribuisce l’onere al distributore della presa appuntamento con conseguenti impatti organizzativi non trascurabili;

- **Interruzione (articolo 10.7):** fermo restando che la revoca di una richiesta di interruzione è valida solo se pervenuta antecedentemente all’esecuzione dell’intervento e non equivale ad una richiesta di riattivazione come nel caso di sospensione, si propone di individuare come limite temporale massimo per la revoca le ore 17,00 del secondo giorno antecedente l’intervento programmato (esempio: interruzione pianificata per il mercoledì, richiesta di revoca entro ore 17,00 del lunedì precedente).

1.3.5 Fattibilità tecnica dell’intervento di interruzione dell’alimentazione (articolo 10.1)

Si ritiene necessario prevedere che i casi di intervento di interruzione subordinati all’ottenimento di permessi di terzi (esempio: ANAS per un taglio su allaccio interrato su strada provinciale) vengano trattati in modo diverso o esclusi dalle tempistiche previste dall’articolo 11.2. (15 giorni utili).

1.3.6 Effetti dell’intervento di Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna sulle richieste di accesso per attivazione della fornitura (articolo 12.3)

In attesa della prima gara d’ambito territoriale minimo per l’affidamento del servizio di distribuzione sarà necessario definire le modalità di trattamento dei

dati riguardanti i clienti finali morosi in caso di passaggio di consegna degli impianti da un gestore ad un altro.

2. RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Di seguito Anigas propone un primo elenco di richieste di chiarimento.

2.1 Definizione di “numero minimo di interventi eseguiti” ai fini del calcolo della capacità mensile di sospensione (CMS)

Si ritiene opportuno chiarire che, come si evince dalle stesse disposizioni del TIMG (articoli: 6.3 e 11.3), per *interventi eseguiti* si dovrà intendere il tentativo di chiusura a prescindere dal relativo esito il quale infatti deve essere comunicato successivamente.

2.2 Effetti sulle richieste di switching (articolo 8)

Informazioni al richiedente dello stato del punto di riconsegna: Qualora il distributore riceva da parte di un utente richiesta esplicita di accesso per sostituzione nella fornitura oltre i termini indicati dall'articolo 28 comma 1 lettera a) della delibera n.138/04 (ad esempio il giorno 23 del mese n), lo stesso distributore provvederà a informare l'utente in merito allo stato di morosità del punto di riconsegna solo per le richieste con data di decorrenza coerente con quanto previsto dallo stesso articolo 28, comma1, lettera a) - ovvero con decorrenza dal 1° giorno del mese n+3 nell'esempio sopra riportato -. Per le richieste di *switching* pervenute oltre i termini indicati dall'articolo 28 comma 1 lettera a) della delibera 138/04, ad esempio il giorno 23 del mese n, ma con decorrenza dal 1° del mese n+2, il distributore gestirà invece la richiesta come le usuali richieste di *switching* sino ad oggi gestite, pervenute entro il 2° giorno lavorativo del mese antecedente la data di decorrenza del cambio di fornitore.

Riattivazione della fornitura nei casi in cui l'utente non eserciti la revoca: nei casi in cui l'utente che richiede l'accesso per sostituzione non si avvalga della facoltà di revoca, si chiede un chiarimento circa le tempistiche di riattivazione della fornitura in base alla data di efficacia della sostituzione in alcuni casi specifici (esempio: data coincidente con un giorno festivo) tenendo anche presente quanto già previsto dall'articolo 40 della delibera ARG/gas 120/08 in materia di tempo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità, di definizione dell'appuntamento e di rispetto della puntualità.¹

Priorità della richiesta di chiusura del punto di riconsegna rispetto alla richiesta di accesso per sostituzione: si chiede un chiarimento nei casi in cui, per un PdR per cui sia già stata presentata nei termini richiesta di accesso per sostituzione della fornitura con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, venga effettuata dal venditore uscente una richiesta di sospensione per morosità, per

¹ Si ricorda che Anigas su questo tema ha presentato una memoria alla DCQS per la fase di preconsultazione della Qualità del servizio di distribuzione gas IV° periodo di regolazione 2013-2016 a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

la quale gli 8 giorni utili per l'esecuzione della prestazione da parte del distributore risultano "a cavallo" della decorrenza dello *switching*. In tal caso, infatti, nel rispetto del tempo massimo stabilito per l'esecuzione della prestazione, questa potrebbe in teoria essere eseguita prima o dopo la data di decorrenza dello *switching*.

Data di decorrenza della cessazione amministrativa per motivi di diversi dalla morosità: in caso di data di decorrenza della cessazione amministrativa precedente rispetto alla data di decorrenza di accesso per sostituzione della fornitura occorre chiarire le modalità di gestione del punto di riconsegna (articolo 8 e nuovo articolo 16.5 delibera 138/04).

2.3 Richiesta di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (articolo.10.3)

Costi dell'intervento sostenuti dall'impresa di distribuzione: non sono chiarite le modalità di addebito dei costi dell'intervento di interruzione di alimentazione qualora il cliente finale moroso chieda l'attivazione della fornitura in una rete di distribuzione gestita da un altro distributore.

Peraltro, anche nel caso in cui la riattivazione sia eseguita sulla rete gestita dal distributore che ha eseguito l'interruzione dell'alimentazione, si segnala che l'intervallo temporale tra l'interruzione e una successiva riattivazione (con recupero del costo dell'interruzione della fornitura) risulta virtualmente illimitato.

2.4 Articolo 13.1 a e b) e articolo 6.3, lettera b) TIMG – nel caso di cessazione amministrativa per impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, non è previsto che la società di distribuzione comunichi il dato di misura rilevato o stimato in concomitanza della cessazione. Si ritiene opportuno che si completi la norma.

2.5 Nuovo articolo 16.6 Delibera 138/04 - Si suggerisce di far decorrere i 4 giorni a disposizione della società di vendita dal ricevimento della segnalazione pervenuta dalla società di distribuzione in quanto, in caso contrario, per come è formulato l'articolo, qualora l'impresa di distribuzione dovesse segnalare la presenza di errori o incompletezze il 2° giorno decorrente dalla data di ricevimento della richiesta di cessazione, in realtà la vendita avrebbe solo 2 giorni di tempo per rispondere. Coordinare di conseguenza anche la previsione contenuta nell'articolo. 9.4 del TIMG.

ARG/gas 99/11 - programmazione attività di chiusura dei PdR per sospensione per morosità - Proposta GdL Tecnico Anigas

